


GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1946, n. 211.

Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 212.

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 213.

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1946, n. 211.

Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, concernente norme per l'impianto di stabilimenti industriali, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, sulla disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 29 giugno 1932, n. 2067, contenenti, rispettivamente, un elenco delle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e norme interpretative;

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con la quale furono delegati al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visti i Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio 1940, n. 258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte a preventiva autorizzazione governativa;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, convertito, con modifiche, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, e prorogato con Regi decreti legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95, concernente la disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, riguardante la revoca del divieto della costruzione di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente, tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emana-zione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130;

R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, sulla disciplina della fabbricazione dei prodotti essenziali alla difesa dello Stato;

Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 29 giugno 1932, n. 2067, concernenti, rispettivamente, un elenco delle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e norme interpretative;

legge 12 gennaio 1933, n. 141, concernente la preventiva autorizzazione per i nuovi impianti industriali;

R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio 1940, n. 258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte a preventiva autorizzazione governativa;

art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, prorogato con Regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100;

R. decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95, concernente la disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso, opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali;

art. 1, 4° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, riguardante la revoca dal divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto 14 novembre 1941, n. 1231.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della industria dei prodotti petroliferi, della macinazione e della panificazione.

Art. 2.

Chiunque intenda provvedere alla costruzione di qualsiasi impianto industriale, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione di quelli esistenti, è tenuto a darne avviso al Ministero dell'industria e del commercio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, precisando la natura e la potenzialità produttiva dell'impianto, il capitale da investire, i particolari tecnici relativi al macchinario da installare e alle materie prime occorrenti e il programma di lavorazione.

La disposizione del comma precedente si applica anche a coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione all'impianto, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione, in base alle norme indicate nell'art. 1.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per l'industria e il commercio di vietare con proprio decreto, su conforme parere della commissione prevista nell'art. 5 e per un periodo di tempo il cui termine non può essere poste-

riore al 30 giugno 1947, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, l'ampliamento, il trasferimento, la riattivazione, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti.

I divieti possono essere stabiliti anche per categorie di attività industriali specificatamente determinate e per alcune zone del territorio nazionale.

Tuttavia la facoltà di divieto non può essere esercitata rispetto alle imprese per le quali siano previsti o che impieghino meno di trenta operai, sia progettata o installata una potenza inferiore a 50 cavalli vapore, e i cui impianti progettati e installati abbiano un valore inferiore a 5 milioni di lire, nè rispetto agli ampliamenti di stabilimenti già esistenti che comportino una spesa inferiore ai 5 milioni.

I decreti di divieto di cui al secondo comma sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria e il commercio può esercitare la sua facoltà di divieto rispetto alle singole imprese entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di cui all'art. 2, ovvero se la denuncia è pervenuta prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del decreto costitutivo della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni da quello di tale pubblicazione.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 3 i divieti non hanno effetto nei riguardi delle imprese che al tempo della pubblicazione del relativo decreto Ministeriale abbiano già dato inizio ai lavori relativi non essendo intervenuto il divieto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione centrale dell'industria, con funzioni consultive per le questioni concernenti le attività industriali.

Sono membri della Commissione predetta:

- 1) il Sottosegretario di Stato per l'industria, che la presiede;
- 2) il direttore generale dell'industria e delle miniere che ne è il vice presidente;
- 3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4) un rappresentante del Ministero del lavoro;
- 5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- 6) due rappresentanti della categoria degli industriali;
- 7) due rappresentanti della categoria dei lavoratori dell'industria;
- 8) un rappresentante della categoria degli ingegneri industriali.

Alle riunioni della Commissione partecipano con voto deliberativo, anche i rappresentanti dei Ministeri e delle categorie professionali non indicati nel comma precedente, che siano interessati alle singole questioni deferite all'esame della Commissione ed eventualmente un avvocato dello Stato.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio possono essere chiamati a far parte della Commissione esperti estranei all'Amministrazione statale.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha altresì facoltà di istituire distinte sottocommissioni in loca-

lità diverse da quella in cui la Commissione stessa ha sede, per quei compiti che la medesima, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, riterrà di delegare. Le sottocommissioni sono composte da rappresentanti dei Ministeri e delle categorie interessate come ai commi secondo e terzo nonché da esperti nei diversi settori industriali.

L'ordinamento e il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 6.

E' punito con l'ammenda fino al massimo di lire 500.000 chiunque violi i divieti disposti ai sensi del presente decreto.

Il Ministro per l'industria e il commercio, con proprio decreto può inoltre ordinare la chiusura degli stabilimenti, per i quali i divieti non siano stati osservati.

Chiunque ometta di effettuare la denuncia di cui all'art. 2 ovvero denuncia circostanze non conformi alla verità o fa una denuncia incompleta è punito con l'ammenda fino a L. 5000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — ROMITA —
TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO
— BROSIO — DE COURTEN — CEVO-
LOTTO — CATTANI — GULLO —
LOMBARDI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 194. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 212.

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, che istituisce l'Ente mutualità, istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visti i contratti collettivi concernenti l'assistenza di malattia ai salariati agricoli ed ai mezzadri e coloni;

Visto lo statuto della Federazione nazionale delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli approvato con R. decreto 4 dicembre 1939, n. 2221;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per l'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1946:

a) per i salariati fissi, gli obbligati, i compartecipanti e i giornalieri di campagna, nella misura percentuale del guadagno medio annuale e in quella rapportata a giornata fissate nell'allegata tabella A;

b) per i coloni e mezzadri di età superiore ai 12 anni abitualmente addetti al fondo colonico, in quota capitaria annua nella aliquota giornaliera fissata nella allegata tabella A.

Per i coloni parziari occupati nel fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario, il contributo è determinato, accertato e riscosso nella misura stabilita per i giornalieri di campagna in base al numero delle giornate corrispondente al presunto impiego di mano d'opera per ettaro coltura, in conformità dei criteri stabiliti dal R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

La percentuale del contributo e le corrispondenti aliquote, per giornate di lavoro possono essere annualmente modificate con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il contributo è dovuto per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori.

Art. 2.

Le prestazioni da corrispondersi alle singole categorie di lavoratori agricoli e la misura della indennità giornaliera di malattia sono stabilite dalla tabella B annessa al presente decreto.

La tabella può essere modificata mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Le modalità, i limiti e i termini per la corresponsione delle prestazioni sono disciplinate con decreto Luogotenenziale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio direttivo dell'Istituto suddetto e le organizzazioni nazionali suindicate nelle forme di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 3.

Agli effetti delle prestazioni dell'assicurazione di malattia i lavoratori agricoli sono distinti nelle seguenti categorie:

a) salariati fissi e assimilati a contratto annuo;

b) obbligati;

c) braccianti o compartecipanti permanenti con occupazione presso aziende agricole per oltre 200 giornate all'anno;

d) braccianti o compartecipanti abituali con occupazione presso aziende agricole da 151 a 200 giornate all'anno;

e) braccianti o compartecipanti occasionali con occupazione presso aziende agricole da 101 a 150 giornate all'anno;

f) braccianti o compartecipanti eccezionali con occupazione presso aziende agricole da 51 a 100 giornate all'anno;

g) coloni e mezzadri.

I salariati fissi con contratto inferiore ad un anno sono equiparati ai braccianti in ragione della rispettiva frequenza di lavoro risultante dalla durata del contratto nel corso dell'anno agrario e da 26 giornate di occupazione presunta per ciascun mese di validità del contratto stesso.

I coloni parziari sono equiparati ai braccianti ed ai compartecipanti con diritto alle prestazioni contemplate per le rispettive categorie di cui alle lettere e) ed f), qualora risultino occupati sul fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario.

Sono considerati braccianti agricoli solo quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno.

Art. 4.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e decorre dalla data di validità degli elenchi medesimi.

Negli elenchi nominativi sarà indicata la categoria alla quale il lavoratore agricolo appartiene.

Cessa il diritto alle prestazioni con la cancellazione del lavoratore dagli elenchi nominativi e con lo scadere del periodo di validità degli elenchi in cui il lavoratore trovasi iscritto.

E', tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi. L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato.

Con le modalità di cui al comma precedente è consentita, nel corso dell'anno agrario, la cancellazione dagli elenchi agli effetti delle prestazioni di malattia per motivi che importino la decadenza dal diritto alla iscrizione nell'elenco.

La iscrizione negli elenchi e la cancellazione dagli stessi può essere richiesta alle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, anche dalle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 5.

Le prestazioni di cui al precedente decreto sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni di malattia nel corso di un anno.

L'indennità giornaliera alle categorie che ne hanno diritto è concessa per le malattie di durata non inferiore a tre giorni semprechè perduri l'incapacità al lavoro e richieda le cure del medico.

Alle donne assicurate compete una indennità giornaliera corrispondente a quella di malattia per un periodo di 15 giorni durante il parto e il puerperio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal 1° maggio 1946, e nelle altre provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con decreto del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI —
TOGLIATTI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 204. — FRASCA

TABELLA A.

Contributi.

CATEGORIE	Contributo percentuale sul guadagno medio e quota capitaria annua	Contributi per giornate di lavoro
Salariati fissi uomini . . .	L. 4,50	L. 4,50
Salariati fissi ragazzi e donne	» 4,50	» 3,04
Braccianti uomini	» 4,50	» 6,10
Braccianti ragazzi e donne	» 4,50	» 4,10
Coloni e mezzadri	» 336 annue per unità lavorativa	» 1,40

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TABELLA B.

Prestazioni.

Categoria	Prestazioni	Prestazioni ai familiari conviventi a carico
1) Salariati fissi, assimilati, obbligati e braccianti o partecipanti permanenti	Indennità: a) uomini L. 60 b) donne o ragazzi L. 40 Ass. san. generica • • ospedaliera • • specialistica • • farmaceutica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica
2) Braccianti o partecipanti abituali	Indennità: a) uomini L. 40 b) donne o ragazzi L. 28 Ass. san. generica • • ospedaliera • • specialistica • • farmaceutica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica
3) Braccianti o partecipanti occasionali	Indennità: a) uomini L. 40 b) donne o ragazzi L. 28 Ass. san. generica • • ospedaliera • • specialistica • • farmaceutica	
4) Braccianti o partecipanti eccezionali	Indennità: a) uomini L. 25 b) donne o ragazzi L. 16 Ass. san. generica • • ospedaliera • • specialistica	
5) Coloni e mezzadri	Ass. san. generica • • ospedaliera • • specialistica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 213.

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti i contratti collettivi vigenti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori dell'industria, regolate dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939 e i contributi dovuti per l'assicurazione predetta ai sensi dei contratti collettivi 3 gennaio 1939, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La tabella predetta può essere modificata in tutto o in parte con decreto legislativo su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni sindacali nazionali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 2.

Il diritto al ricovero in ospedale e in case private di cura, convenzionate con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è esteso agli impiegati dell'industria con le stesse modalità, condizioni e limiti stabiliti per gli operai dello stesso settore.

Qualora gli impiegati predetti non ritengano di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, hanno diritto al rimborso delle spese per ricovero nei limiti fissati nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 3.

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dal presente decreto si applicano per la determinazione degli elementi della retribuzione le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto per l'applicazione della misura dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 1 dal 1° maggio 1946 nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o in mancanza dall'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI —
GRONCHI — CORBINO — TO-
GLIATTI

Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 205. — FRASCA

Tabella per le prestazioni in danaro e per i contributi dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria.

A) Prestazioni in danaro.

1. Indennità giornaliera di malattia per operai: in misura pari alla metà della retribuzione media globale giornaliera percepita nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno d'inizio della malattia e, in caso di un'attività non continuativa, nei periodi predetti, in misura eguale al triplo della retribuzione media oraria globale percepita.

2. Indennità per parto, L. 1000.

3. Assegno funerario, L. 2000.

4. Massimo della spesa rimborsabile agli impiegati:
a) per ricovero interventi chirurgici e cure in ospedale o in case di cura private, L. 2500, oltre il 50 per cento della eccedenza, purchè il ricovero avvenga in ospedali o case private di cura, autorizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

b) per intervento chirurgico a domicilio, L. 3000.

B) Contributi.

1. Cinque per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli operai e loro familiari.

2. Tre per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

PREZZO L. 15 —